



**UNIONE DEI COMUNI
DEL BASSO FELTRINO
SETTE VILLE**

*DISCIPLINA SCARICHI SUL SUOLO,
SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL
SUOLO ED IN CORPO IDRICO
SUPERFICIALE*

NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI

1. Le presenti Disposizioni disciplinano, nei limiti delle deleghe conferite, gli scarichi di acque reflue sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale nell'ambito del territorio di competenza dei Comuni di Quero e Vas, per quanto non già regolato dalle leggi statali e regionali.
2. Hanno per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi idrici, dei requisiti tecnici dei manufatti, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Sono volte all'applicazione delle leggi statali e regionali ed hanno lo scopo di stabilire in particolare:
 - I limiti d'accettabilità degli scarichi civili recapitanti sul suolo, sugli strati superficiali del suolo o nei corpi idrici superficiali;
 - Le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico ed i tempi dei procedimenti;
 - Le competenze dei Responsabili degli uffici addetti al settore;
 - Le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti d'accettabilità;
 - Le norme tecniche d'allacciamento;
 - Le sanzioni amministrative per le violazioni alle presenti disposizioni

Art. 2 DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni è adottata la terminologia tecnica delle vigenti normative (D.Lgs 03.04.2006 nr. 152 e s.m. e i.:

- a) *abitante equivalente*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- c) *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- d) *acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- e) *acque sotterranee*: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- f) *acque reflue assimilabili*: acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche sono gli scarichi provenienti da insediamenti che, prima di ogni e qualsiasi trattamento risultino per le loro caratteristiche assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs 03.04.2006 nr. 152 e s.m. e i e dell'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Regionale Veneto nr.107 del 05.11.2009 e s.m. ed i.
- g) *fanghi*: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- h) *rete fognaria*: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- i) *fognatura separata*: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- j) *scarico*: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- k) *acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

- l) *scarichi esistenti*: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- m) *corpo idrico superficiale*: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni nuovo scarico, o modifica dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato come di seguito indicato.
2. Per titolare dello scarico, e quindi per colui che è tenuto a richiederne l'autorizzazione ed a comunicare al Servizio Tecnico LL.PP. eventuali variazioni (di proprietà e/o di tipo di reflujo scaricato), qui s'intende:
 - a) per scarichi di acque reflue domestiche da civili abitazioni: il proprietario dell'immobile, l'usufruttuario, l'amministratore condominiale qualora il condominio sia legalmente riconosciuto;
 - b) per scarichi di acque reflue, di natura domestica o assimilabili, provenienti da edifici o insediamenti di attività lavorative o ricreative: il titolare/legale rappresentante dell'attività lavorativa o ricreativa che produce le acque reflue di scarico.
3. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
4. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
5. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale l'Ente procede, su iniziativa propria o del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 4 SMALTIMENTO DEI FANGHI E DEI LIQUAMI

1. Lo smaltimento dei fanghi e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff, da pozzi neri a tenuta e da impianti di depurazione di insediamenti civili e produttivi deve avvenire secondo le normative vigenti in materia.
2. I liquami derivanti da insediamenti zootecnici possono essere sparsi sul suolo agricolo alle condizioni del D.Lgs 03.04.2006 nr. 152 e sue successive modifiche ed integrazioni (art. 112).
3. I fanghi derivanti da impianti di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura alle condizioni di cui alla Del. C.M. 04.02.1977, al Decreto Legislativo 27.01.1992 n° 99, alla delibera G.R.Veneto 09/08/2005 nr. 2241 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 MODALITÀ DI SVUOTAMENTO E DI PULIZIA DEI MANUFATTI DI SCARICO

1. Fatta eccezione per gli edifici isolati in aperta campagna, o per le case coloniche, lo svuotamento dei pozzetti condensagrassi, dei pozzi neri, delle vasche settiche, delle vasche biologiche, delle vasche Imhoff e delle vasche comunque denominate e contenenti deiezioni umane o animali può essere fatto:
 - a) in qualsiasi momento in casi di comprovata necessità e urgenza, dove sia intaccata la salute pubblica o vi sia pericolo immediato che ciò possa avvenire (es.: tracimazione e/o spargimento di liquami in luogo pubblico) o per lavoro di manutenzione da eseguire sulle fognature o loro condotte;

- b) negli altri casi (es.: svuotamento periodico) con il seguente orario: dalle ore sei alle ore nove e dalle ore quindici alle ore diciotto con l'esclusione degli svuotamenti di vasche prospicienti negozi o luoghi di passaggio intenso di pedoni che devono osservare il seguente orario: dalle ore sei alle ore otto.
- c) ad esclusione dei giorni festivi e delle feste paesane;
- d) con sistemi d'aspirazione dei liquami e dei fanghi idonei a contenere spargimenti o gocciolamenti durante le varie fasi d'aspirazione e trasporto nonché idonei a contenere i disagi ai cittadini (odori sgradevoli, intralci alla viabilità, ecc.).

Art. 6 SCARICHI OCCASIONALI IN CORSI D'ACQUA, LAGHI, CANALI E SIMILI

- 1. E' vietato lo scarico, anche occasionale, di liquami e/o fanghi d'ogni tipo in corsi d'acqua, laghi, canali e simili.
- 2. E' vietato lavare cisterne, automobili e automezzi d'ogni tipo con acque prelevate da fontane pubbliche, corsi d'acqua, canali, laghi e farvi defluire in essi i residui dei lavaggi stessi.

Art. 7 ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

- 1. Ogni nuovo scarico, s'intende attivato dal giorno stesso della data dell'autorizzazione allo scarico o dall'avverarsi di fatti ritenuti equivalenti dalle presenti disposizioni.

Art. 8 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI SCARICO

- 1. La manutenzione, pulizia e le eventuali riparazioni dei manufatti di scarico sono affidate ai titolari dello stesso, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.
- 2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili d'ogni danno a terzi derivante da una carenza manutenzione e pulizia, o dalla mancata riparazione, nonché da un uso difforme dalle norme delle presenti disposizioni, dei manufatti di scarico.

Art. 9 RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI DA APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO

- 1. Gli utenti degli edifici o insediamenti che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico.
- 2. Le utenze *di attività lavorative e ricreative* devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura *omologati qualora l'Ufficio Tecnico lo prescriva*.
- 3. Tali strumenti sono sigillati a cura dall'U.T.C., i cui incaricati possono sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.
- 4. Gli utenti che modificano le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Servizio Tecnico LL.PP. entro trenta giorni.

SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI

Art. 10 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI SCARICO

- 1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico di edifici di nuova costruzione, soggetti a ristrutturazioni o comunque ad interventi soggetti a provvedimenti autorizzativi o soggetti a lavori per cui è prevista la *denuncia d'inizio attività*, devono comprendere:
 - a) la corografia e l'estratto catastale, in quest'ultimo dovrà essere evidenziato:
 - *l'edificio di progetto con le relative opere di scarico;*
 - *tutti gli edifici limitrofi esistenti al momento della redazione del progetto;*
 - b) la planimetria dell'edificio in scala non inferiore al 1:100 (uno a cento) con indicati:
 - le destinazioni d'uso dei vani dove verranno prodotte le acque reflue da scaricare;

- le posizioni di tutte le colonne di scarico;
 - i percorsi delle tubazioni, *distinte graficamente tra le varie tipologie*, della fognatura interna *a partire dalle singole utenze: lavanderie, cucine, bagni, w.c., eccetera (vedere l' esempio all'allegato 1)*;
 - la posizione dei pozzetti d'ispezione, dei manufatti speciali, delle vasche Imhoff, dei pozzetti condensagrassi, degli eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di sub-irrigazione e di ogni altro manufatto e/o dispositivo facente parte delle opere di scarico;
 - la posizione esatta di tutte le tubazioni convoglianti acqua potabile, delle eventuali sorgenti e/o pozzi di captazione idrica.
- c) una o più sezioni in corrispondenza della sub-irrigazione con indicato:
- *l'edificio di progetto con le relative opere di scarico;*
 - *tutti gli edifici limitrofi esistenti al momento della redazione del progetto;*
- d) le piante e le sezioni dei manufatti quando risulti necessario.
Tutti i predetti elaborati dovranno essere quotati con le rispettive dimensioni planimetriche ed altimetriche riferite, quando necessario, a capisaldi locali (spigolo di edifici, pali linee elettriche, eccetera);
- e) la relazione tecnica indicante i calcoli idraulici ed igienico-sanitari, se necessari, le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna;
- f) *la stratigrafia del terreno sede della sub-irrigazione con indicato il livello di massima falda acquifera (vedere l'esempio all'allegato 2);*
- g) la relazione geologica descrivente il terreno ricettore, solo nel caso in cui le acque reflue depurate vengano disperse nel terreno mediante pozzo perdente;
- h) *la dichiarazione del rispetto delle distanze delle opere di scarico dalle opere di presa e di captazione di acqua destinata al consumo umano, in base al D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni. Il facsimile della dichiarazione è qui riportata all'allegato 3;*
- i) *la dichiarazione circa l'assimibilità alle domestiche delle acque reflue da scaricare.*
2. Gli elaborati sopradescritti devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto al rispettivo ordine professionale. I progettisti devono operare nell'ambito delle rispettive competenze. La relazione geologica, di cui alla precedente lettera g), deve essere redatta e firmata da un tecnico laureato in geologia ed iscritto al proprio ordine professionale.

Art. 11 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE DI SCARICO

1. Lo smaltimento *delle acque reflue* deve avvenire secondo le modalità previste dal Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale nr. 107 del 05/11/2009 e s.m. ed i. e Del. C.M. 04.02.1977, *il cui stralcio è qui riportato all'allegato 4.*
2. Le modalità costruttive della fognatura interna ed i manufatti di scarico dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato 1 delle presenti disposizioni, *in particolare:*
 - a) *le acque grigie devono essere trattate in un pozzetto condensagrassi e successivamente immerse nella vasca tipo Imhoff;*
 - b) *tutti i manufatti (vasche a tenuta, vasche tipo Imhoff, pozzetti condensagrassi, pozzetti d'ispezione e/o prelievo, eccetera) devono essere ubicati in posizione accessibile agli automezzi che dovranno effettuare le periodiche pulizie e manutenzioni;*
 - c) *le acque meteoriche di dilavamento devono essere preferibilmente scaricate separatamente dalle altre acque reflue.*

Art. 12 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.
2. L'introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d'uso, e/o di qualsivoglia altra modifica che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo rilascio, se dovuto, di una nuova autorizzazione.

3. L'autorizzazione allo scarico ha la seguente validità:
 - a) scarichi di acque reflue domestiche da civili abitazioni: validità illimitata ove il Responsabile del Servizio Tecnico non intervenga con apposito atto revocatorio;
 - b) scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili provenienti da edifici o insediamenti di attività lavorative o ricreative: validità illimitata ove il Responsabile del Servizio Tecnico non intervenga con apposito atto revocatorio.

Art. 13 NORME PARTICOLARI PER LE UTENZE NON ABITATIVE

1. Per le utenze *non abitative*, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con *le sole acque reflue domestiche*, è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione e prelievo.
2. Il suddetto pozzetto deve essere installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con gli altri scarichi dello stesso stabile.
3. Qualora richiesto dal Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., il titolare dello scarico dovrà presentare al Servizio Tecnico LL.PP. opportuna certificazione analitica atta a dimostrare il rispetto dei limiti posti dal Piano di Tutela delle Acque e s.m. e i. Qualora anche uno solo di tali limiti non venga rispettato lo scarico viene classificato di tipo *industriale*; in tal caso il titolare sarà tenuto quanto indicato nel successivo art. 17.
4. Il prelievo dei campioni dei liquami di scarico da analizzare dovrà essere effettuato secondo quanto prescritto dal Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., alla presenza degli incaricati del Servizio Tecnico, a monte di qualsiasi trattamento e durante lo svolgimento delle fasi lavorative che producono i liquami stessi.
5. I campioni suddetti devono essere analizzati da laboratori autorizzati secondo le normative vigenti in materia; le relative spese saranno a carico del titolare dello scarico.

NUOVE EDIFICAZIONI O RISTRUTTURAZIONI

Art. 14 DOMANDA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCARICO

1. La domanda per l'esecuzione delle opere di scarico, parte integrante della domanda *per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo a costruire* nel caso di nuove edificazioni o di ristrutturazioni o comunque ad interventi soggetti a provvedimenti autorizzativi, deve essere presentata al Servizio Tecnico LL.PP..
2. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, conformi a quanto previsto dai precedenti articoli 8 e 9 , sono parte integrante del progetto edilizio per cui si richiede *il rilascio del provvedimento autorizzativo a costruire*.
3. Qualora venga presentata all'Ufficio Urbanistica la *denuncia d'inizio attività*, comprendente anche le opere di scarico, è fatto obbligo di presentare gli elaborati di progetto previsti dal precedente articolo 10.

Art. 15 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCARICO

1. L'autorizzazione all'esecuzione delle opere di scarico viene rilasciata dall' Ufficio Urbanistica, su conforme parere del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. che ne assume la responsabilità, contestualmente al rilascio *dell'apposito provvedimento autorizzativo a costruire* ed è compresa sullo stesso atto.
2. Nel caso della *denuncia d'inizio attività* i lavori delle opere possono iniziare a termini di Legge.

Art. 16 DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. La domanda d'autorizzazione allo scarico va presentata contestualmente alla richiesta d'agibilità, da redigersi su apposito modulo.
2. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
3. Per gli edifici o gli insediamenti di civile abitazione, qualora l'agibilità venga rilasciata mediante l'istituto del silenzio assenso, e per gli edifici o gli insediamenti di *attività lavorative o ricreative* verrà comunque sempre rilasciato un apposito atto autorizzante lo scarico.
4. Nel caso di *denuncia d'inizio attività* l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Servizio Tecnico per le utenze civili abitative, con apposito atto comprendente anche l'eventuale autorizzazione all'allacciamento.
5. Lo scarico può essere attivato ad avvenuto rilascio della relativa autorizzazione.

FABBRICATI ESISTENTI DA REGOLARIZZARE

Art. 17 DOMANDA D'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCARICO E/O D'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. La domanda per l'esecuzione delle opere di scarico, relative a fabbricati non ricadenti in aree soggette a vincoli, deve essere presentata all'Ufficio Urbanistica sotto forma di *denuncia d'inizio attività*, la domanda d'autorizzazione allo scarico, redatta su apposito modulo, va presentata al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. una volta terminate le opere, con in allegato il certificato di regolare esecuzione delle opere stesse.
2. La domanda d'autorizzazione allo scarico, qualora tale scarico non sia autorizzato o venga insediata una nuova attività o vengano modificati i reflui di scarico deve essere presentata al Servizio Tecnico LL.PP. su apposito modulo.
3. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 10 delle presenti disposizioni.

Art. 18 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico con apposito atto, a seguito dell'eventuale sopralluogo di verifica delle opere.

SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 19 COMPETENZE

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli edifici o insediamenti produttivi *che recapitano acque reflue industriali* sul suolo o sugli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale, è di competenza dell'Amministrazione Provinciale.


DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20 SANZIONI AMMINISTRATIVE


1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, ove previste dal Codice Penale e dal *D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni* e/o da altre norme legislative, le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono punite ai sensi degli Articoli da 106 a 110 del T.U. della L. Comunale e Provinciale, approvata con il R.D. 03.03.1884 n° 383, nonché dalla L. 03.05.1967 n° 317, a norma dell'Articolo 344 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con il R.D. 27.07.1934 n° 1265, e con la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 16.04.1985 n° 33.
2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla L. 24.11.1981 n° 689 e, se compatibili con la presente legge, alla L. 28.01.1977 n° 10.

3.L'applicazione delle sanzioni è effettuata dal Comune competente per territorio.

Allegato 1 Scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale.



Allegato 2 Stratigrafia del terreno sede della sub-irrigazione (esempio).



Allegato 3 Facsimile dichiarazione "zona di rispetto" - D.Lgs. 152/2006.

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI BELLUNO

**OGGETTO: LAVORI DI DEL FABBRICATO AD USO SITO IN
VIA/LOCALITA'**

RICHIEDENTE: Sig. . . .

**Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n° 152
così come modificato dal
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n° 4
e successive modifiche ed integrazioni**

Il sottoscritto ing./arch./p.e./geom. . . . , iscritto all'Ordine/Collegio dei della Provincia di al n° . . . , in qualità di progettista delle opere in oggetto, con riferimento all'articolo 94 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n° 152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4 e successive modifiche ed integrazioni, e al Piano di Tutela della Acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale nr. 107 del 05 novembre 2009

DICHIARA

che il bacino di sub-irrigazione/il pozzo perdente/l'opera di scarico nel torrente . . . , ubicata/o sul mappale n° . . . del foglio n° . . . , che smaltisce le acque reflue domestiche, preventivamente depurate in vasca tipo Imhoff e pozzetto condensagrassi provenienti dall'immobile in oggetto, è ubicata/o ad una distanza superiore a 200 metri rispetto ad ogni punto di captazione o derivazione d'acqua destinata al consumo umano.

Data

timbro e firma

visto il richiedente

firma

ALLEGATO 5 (stralcio)

Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc.

1. GENERALITA'

Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali.

I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire in particolare mediante:

- a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;
- b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).

2. POZZI NERI

I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30÷40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.

Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300÷400 litri per utente per un numero di utenti in genere non superiore a 18÷20 persone.

E' opportuno l'abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento periodico, mediante aspirazione con pompa mobile consentirà il trasferimento in carro botte in zone idonee all'interrimento o in concimaia, in quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentano, o consentirà altro idoneo smaltimento, secondo quanto ammesso dalla normativa sullo smaltimento dei fanghi.

3. VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE

(Non accettabili per nuove installazioni; i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti).

Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori.

Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.

Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (5 ÷ 10 litri per utente); la capacità media è per 10÷15 persone, con dotazione di 150÷200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno ed il materiale estratto viene trasportato con carro-botte in idonee zone per l'interrimento (il materiale ha subito una fermentazione putrida) o in altra idonea sistemazione.

4. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF

Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto,

permettere un'ideale raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche tradizionali.

Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4÷6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40÷50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250÷300 litri complessivi.

Per il compartimento del fango si hanno 100÷120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180÷200 litri pro capite, con una estrazione all'anno. Per scuole, uffici e officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all'aria e usato come concime, od interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro idoneo smaltimento.

5. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta perviene in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna.

La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolati di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto, di 10÷12 cm di diametro e lunghezza di 30÷50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1÷2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea.

La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.

Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

- sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante;
- sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante;
- sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante;
- argilla con un po' di sabbia: 10 m per abitante;
- argilla compatta: non adatta.

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri.

Per l'esercizio si controllerà, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.

6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro;

uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con sovrassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno

(prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;

sabbia fina: 1,5 mq per abitante;

argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;

argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;

argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;

argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi.

7. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO per terreni impermeabili

Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1,0 ÷ 1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da elementi tubolari di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto del diametro di circa 10÷12 cm, aventi lunghezza di circa 30÷50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento.

Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due ÷ quattro metri l'uno dall'altro.

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due ÷ quattro metri per utente. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.
